Nuove patenti di guida (decorrenza 19 gennaio 2013)

Categoria di patente	Abilitazione	Età per il conseguimento
	1) ciclomotori a due ruote (categoria	
	L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è	
	inferiore o uguale a 50 cm³ se a	
	combustione interna, oppure la cui	
	potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori	
	elettrici;	
	2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per	
	costruzione non superiore a 45 km/h e	
	caratterizzati da un motore, la cui cilindrata	
	è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui	
	potenza massima netta è inferiore o	
	uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui	
	potenza nominale continua massima è	
	inferiore o uguale a 4kW per i motori	
	elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a	
	vuoto è inferiore o pari a 350 kg	
AM	(categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità	14 anni
7.00	massima per costruzione è inferiore o	T-T CHITT
	uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del	
	motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui	
	potenza massima netta è inferiore o	
	uguale a 4 kW per gli altri motori, a	
	combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o	
	uguale a 4 kW per i motori elettrici.	
	1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con	
	un rapporto potenza/peso non superiore a	
A 1	0,1 kW/kg;	16 anni
	2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW.	
	motocicli di potenza non superiore a 35	
	kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano	
A2	derivati da una versione che sviluppa oltre	18 anni
<i>-</i> . <u>_</u>	il doppio della potenza massima	
	motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con	
	carrozzetta (categoria L4e), muniti di un	1) 20 anni
	motore con cilindrata superiore a 50 cm ³ se a combustione interna e/o aventi una	(A2 da almeno 2 anni)
Α	velocità massima per costruzione	2) 21 anni
	superiore a 45 km/h;	(tricicli di ctg. A)
	2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto	3) 24 anni
	dall'articolo 115, comma 1, lettera e),	(altri casi)
	numero 1); quadricicli diversi da quelli di cui alla	,
	lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto	
	è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di	
	merci), esclusa la massa delle batterie per	
	i veicoli elettrici, e la cui potenza massima	
	netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come	
	tricicli e sono conformi alle prescrizioni	
B1	tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche	16 anni
	disposizioni comunitarie.	
	autoveicoli la cui massa massima	
	autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non	
	più di otto persone oltre al conducente; ai	
	veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una	
	massa massima autorizzata non superiore	

	250 km Anti-material P. P.	
В	a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.	18 anni
	complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un	
	rimorchio o semirimorchio: questi ultimi	
BE	devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.	18 anni
C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto	18 anni
	passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere	
	agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;	
	1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa	
C1E	autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	18 anni
С	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	21 anni
CE	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;	21 anni
D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	21 anni
D1E	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il	21 anni
D	trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da	24 anni
DE	un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg	24 anni